

1994, sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni, a pena la revoca del beneficio goduto.

Art. 2

I beneficiari del canone ridotto, di cui al precedente articolo, sono tenuti a predisporre, prima dell'inizio della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato programma di attività sportive e ricreative, della durata non inferiore ai 45, destinate ai soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap.

Art. 3

Il programma di cui al precedente articolo dovrà contenere, oltre alla enunciazione delle attività previste, anche l'elenco delle professionalità che saranno coinvolte per l'intera durata dell'attività pianificate; lo stesso programma dovrà essere preventivamente approvato, con apposito provvedimento formale, da parte del dipartimento regionale dell'ambiente e successivamente reso di pubblica ragione, da parte dell'associazione.

Art. 4

La pubblicazione del programma, una volta approvato, dovrà essere effettuata su almeno due testate giornalistiche a tiratura regionale, e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere fornita adeguata prova documentale al competente dipartimento regionale dell'ambiente. Dovrà esserne, altresì, assicurata la divulgazione on-line anche nel sito dell'associazione stessa pubblicizzata con particolare evidenza. Il dipartimento regionale dell'ambiente, inoltre, curerà, inoltre, la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su apposita pagina web che sarà all'uopo istituita.

Art. 5

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 febbraio 2012.

DI BETTA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 5 marzo 2012 al n. 10.

(2012.12.901)047

DECRETO 18 aprile 2012.

Approvazione di variante al piano di recupero del quartiere Carmine del comune di Giarre.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.IL 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,

approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 12 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 23340 del 30 maggio 2011, pervenuto ed acquisito al protocollo generale di questo Assessorato il 31 maggio 2011 al n. 36515, con il quale il comune di Giarre ha trasmesso a questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la variante al Piano di recupero del quartiere Carmine;

Visto l'ulteriore foglio, prot. n. 45539 dell'11 novembre 2011 pervenuto il 16 novembre 2011 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 28 novembre 2011 al n. 73525 con il quale il comune di Giarre ha riscontrato la richiesta di integrazione atti ed elaborati formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 62536 del 4 ottobre 2011;

Vista la delibera n. 92 del 6 dicembre 2010 del consiglio comunale di Giarre avente ad oggetto: "Adozione variante al Piano di recupero del quartiere Carmine ex legge n. 457/1978 approvato con decreto dirigenziale n. 42/D.R.U. del 26 febbraio 2007 (Proposta di delibera n. 83 del 1 dicembre 2010 area IV - Servizio pianificazione territoriale urbanistica).";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione, datata 30 maggio 2011, a firma del segretario generale del comune di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento;

Viste le note prott. nn. 29557, 29554 e 29556 tutte del 19 luglio 2010, con le quali il responsabile del procedimento ha comunicato alle ditte proprietarie delle aree interessate, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01, l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto il parere n. 26652 del 9 agosto 2010 con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota del servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato, prot. n. 69182 del 10 novembre 2010, di pubblicazione dell'esclusione della variante in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la nota prot. n. 2421 del 31 gennaio 2012, con la quale l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, la proposta di parere n. 3 del 27 gennaio 2012, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis...»

Rilevato, dal complesso della documentazione pervenuta, quanto segue.

1. L'atto consiliare n. 92 del 6 dicembre 2010 ha ad oggetto "Adozione variante al Piano di recupero del quar-

tiere Carmine ex legge n. 457/1978 approvato con decreto dirigenziale n. 182/D.R.U. del 26 febbraio 2007".

2. La proposta comunale riguarda l'introduzione di due modifiche alle previsioni del piano di recupero a suo tempo approvato nei termini di cui al D.D.G. n. 182/D.R.U./2007 in variante allo strumento urbanistico comunale (P.R.G. approvato con decreto n. 19/2005), e in particolare:

— la realizzazione nell'area sulla via Dante (mq. 6.877) di un parcheggio a raso in luogo della prevista zona C5 per edilizia economica e popolare;

— la realizzazione sulla maggior estensione dell'area di via Carducci (tra via Alfieri e via Teatro, mq. 3.000 circa), in luogo del previsto parcheggio, di un corpo di fabbrica a 5 elevazioni f.t. destinato a centro sociale (al piano terra) e n. 40 alloggi mono e bivani da destinare a edilizia economica e popolare.

Considerato che:

— nella tav. 3 annessa agli elaborati tecnici forniti dal Comune la proposta nuova area per e.e.p. è urbanisticamente classificata e campita come z.t.o. C5;

— nel D.D.G. n. 182/D.R.U./2007, tra l'altro, si specifica quanto segue: «gli elaborati pervenuti non risultano corrispondenti a quelli richiesti per i piani attuativi [...] pertanto si ritiene, in questa sede, procedere all'approvazione del Piano [...] limitatamente alle varianti che appor- ta al P.R.G. e di conseguenza [...] l'attuazione della prevista zona C5 dovrà avvenire mediante predisposizione di piano particolareggiato da sottoporre all'approvazione in sede comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 71/78»;

— la proposta in esame implica sostanzialmente lo scambio delle destinazioni urbanistiche (zona e.e.p. e parcheggio) tra due aree comprese all'interno del P.R. precedentemente valutato nei termini di cui al D.D.G. n. 182/D.R.U./2007, per cui appare compatibile con il generale assetto territoriale ed urbanistico;

— dagli atti pervenuti non risultano, sulle aree interessate, vincoli ambientali che potrebbero condizionare la realizzazione dell'intervento ed è stato eseguito l'adempimento prescritto dall'art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini dell'accertamento della compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio;

— non risultano osservazioni/opposizioni avverso la delibera di consiglio comunale di adozione;

— le procedure amministrative risultano nel complesso correttamente eseguite.

Ritenuto che l'intervento in oggetto possa essere valutato positivamente ferme restando le specificazioni riportate nel D.D.G. n. 182/D.R.U./2007.

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante urbanistica adottata con delibera del consiglio comunale di Giarre n. 92 del 6 dicembre 2010, sia meritevole di approvazione limitatamente alle ulteriori modifiche apportate al P.R.G. e considerando che l'attuazione della prevista zona C5 dovrà avvenire mediante formazione di piano particolareggiato da approvare in sede comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 71/1978.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 38 del 28 marzo 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis...

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio esprime il parere che la variante al piano di recupero quartiere Carmine, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 6 dicembre 2010, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 38 del 28 marzo 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - comma 7 - della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 38 del 28 marzo 2012 nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio Civile in premessa citato, è approvata la variante al piano di recupero del quartiere Carmine del comune di Giarre, adottata con la delibera consiliare n. 92 del 6 dicembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono ristati e rimbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 3 del 27 gennaio 2012 reso con l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) voto n. 38 del 28/03/12 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 92 del 6 dicembre 2010;
- 4) elaborato unico costituito da: relazione tecnica e tavole di progetto;
- 5) studio geologico.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 13, comma III del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalla variante al piano di recupero in argomento all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia del piano approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Giarre resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 aprile 2012.

GELARDI

(2012.17.1263)112